

**Deliberazione n. 110 /2024/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

**Adunanza del 24 ottobre 2024**

**Comune di Cesenatico (FC)**

**Rendiconto 2022 e Preventivo 2023/25**

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2023-2025, nonché il relativo questionario comprensivo della tabella PNRR;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2023/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 7 agosto 2023 (prot. n. 3633);

Vista la deliberazione n. 94/2023/INPR con la quale la Sezione ha modificato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

Visti i decreti n. 73/2023 e n. 81/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna di ripartizione degli enti assoggettati al controllo;

Esaminata la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Cesenatico (FC);

Viste le deduzioni fatte pervenire dal Comune in risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro.

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Il Comune di Cesenatico, nei precedenti cicli di controllo, era stato destinatario della deliberazione n. 109/2022/PRSE del 22 luglio 2022, in relazione al rendiconto 2020 e al bilancio di previsione 2021-23, con cui questa Sezione regionale di controllo aveva rilevato una consistente mole di residui attivi, la non corretta apposizione dei vincoli relativi al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art 106 del DL 34/2020 nell'allegato a/2 del risultato d'amministrazione del d.lgs. n. 118/2011, alcuni errori di congruenza nei dati

inviati a BDAP, e ha rappresentato la necessità di un attento monitoraggio sul fondo rischi e contenzioso.

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Cesenatico, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025 e sul rendiconto per l'esercizio 2022, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- la tabella PNRR del questionario allegata alle linee guida sul bilancio di previsione 2023/25;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito TUEL), sulla proposta di bilancio di previsione 2023/25 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Cesenatico.

Dall'esame della predetta documentazione emerge, quanto all'esercizio 2022, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

#### **Equilibri di bilancio.**

	<b>Rendiconto 2022</b>
Risultato di competenza di parte corrente	€ 4.715.502,80
Risultato di competenza in conto capitale	€ 1.292.232,77
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00

<b>Risultato di competenza</b>	<b>€ 6.007.735,57</b>
--------------------------------	-----------------------

La costruzione degli equilibri nel 2022 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Comune di Cesenatico ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 c. 821 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

#### **Risultato di amministrazione.**

	<b>Rendiconto 2022</b>
Fondo cassa al 31 dicembre 2021	€ 9.694.079,84
Residui attivi	€ 62.041.040,85
Residui passivi	€ 9.584.272,93
FPV per spese correnti	€ 623.419,30
FPV per spese in conto capitale	€ 13.427.654,87
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 48.099.773,59</b>
Totale accantonamenti	€ 44.867.851,47
Di cui: FCDE	€ 37.193.997,58
Totale parte vincolata	€ 1.484.131,61
Totale parte destinata agli investimenti	€ 720.271,37
<b>Totale parte libera</b>	<b>€ 1.027.519,14</b>

Dall'analisi dei dati contabili e del questionario sul rendiconto 2022, si evince la presenza di elevati residui attivi al 31 dicembre 2022, per complessivi € 62.041.040,85 (€ 2.393,00 residui attivi *pro capite*), in aumento rispetto all'esercizio 2021 (in cui i residui attivi totali ammontavano ad € 56.031.548,83).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità confluito nel risultato di amministrazione 2022, pari ad € 37.193.997,58, viene illustrato nel dettaglio nell'allegato C al rendiconto. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato (allegato 4/2 al

d.lgs. n.118/2011). Il Comune non si è avvalso dell'art. 107-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di accantonamenti per € 3.575.885,35 a fondo rischi contenzioso; l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato il rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, ritenendo le quote accantonate congrue. Oltre a ciò, l'Ente ha costituito un accantonamento per € 3.800.373,00 per "indennizzi, risarcimenti e rimborsi spese legali e soccombente".

In merito al fondo perdite società partecipate, che risulta pari a zero, l'Organo di revisione ha dato atto non ci sono società controllate o partecipate dall'Ente che hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2022 e nei due precedenti, a fronte delle quali fosse necessario procedere ad accantonare apposito fondo.

Riguardo gli altri accantonamenti, si rileva che l'Ente ha costituito un fondo per indennità di fine mandato pari a € 4.274,60, un fondo per incentivi IMU e Tari di € 29.299,28, accantonamenti di € 40.000,00 per arretrati al personale a tempo indeterminato, di € 17.000,00 per previdenza complementare agli agenti di polizia municipale, di € 154.757,11 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, un accantonamento pari a € 30.778,90 per appalto servizio pubblica illuminazione e un accantonamento pari ad € 21.485,65 a titolo di restituzione depositi cauzionali vari. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è tenuto all'accantonamento per garanzia debiti commerciali. L'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

Da ultimo, il fondo per il salario accessorio risulta certificato dall'Organo di revisione, e l'accordo decentrato integrativo, recante parere positivo dell'Organo di revisione, è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2022.

### **Capacità di riscossione.**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto Accertamenti (a) 2022	Rendiconto Riscossioni (b) 2022	% (b/a)

Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 34.878.968,11	€ 4.027.131,05	11,55%
Tit.1 competenza	€ 30.485.231,64	€ 22.673.680,37	74,37%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 3.800.198,55	€ 1.165.984,56	30,68%
Tit.3 competenza	€ 6.636.762,14	€ 4.690.113,44	70,67%

Sul fronte delle entrate, si ravvisa una scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie in conto residui.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, dal questionario sul rendiconto 2022, risultano accertamenti per recupero evasione IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI e altri tributi per complessivi € 2.699.189,69, riscossioni per € 1.822.125,31 con accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto per € 2.722.756,17.

#### **Situazione di cassa.**

	<b>Rendiconto 2022</b>
Fondo cassa finale	€ 9.694.079,84
Anticipazione di tesoreria	--
Cassa vincolata	€ 97.503,62
Tempestività dei pagamenti	- 4,40 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del Comune e quelle del tesoriere, e la cassa vincolata risulta movimentata durante l'esercizio.

In particolare, al 31 dicembre 2022 non risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR-PNC, e la cassa vincolata non è stata utilizzata ai sensi dell'art. 195 del Tuel.

Durante l'esercizio 2022 si rileva il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Non risultano problematiche in ordine alla tempestività dei pagamenti.

#### **Indebitamento.**

	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Rendiconto 2022</b>
Debito complessivo a fine anno	34.539.258,09	33.363.513,43

L'indebitamento è in diminuzione rispetto al 2021, anche se durante l'esercizio 2022 viene contratto nuovo debito per € 2.397.398,70; non vengono effettuate operazioni di rinegoziazione dei mutui. L'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2020 si attesta allo 1,04%.

L'Ente ha rappresentato nel questionario relativo al rendiconto 2022 di non avere in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

L'Ente ha comunicato di aver in essere una fidejussione con la società partecipata Cesenatico Servizi S.r.l., e che l'importo della garanzia prestata è di € 700.000,00; non risultano somme pagate a titolo di escussioni nel 2022. In relazione alla vicenda del presunto debito di € 2.050.991,62 nei confronti della partecipata Cesenatico Servizi S.r.l., non riconosciuto dal Comune, con particolare riferimento all'evoluzione della causa in corso con Gesturist Cesenatico S.p.A. (nella quale il Comune ha ricevuto atto di citazione per chiamata in causa di terzi), si rimanda alla deliberazione n. 109/2022/PRSE di questa Sezione, relativa all'analisi del rendiconto 2020 del Comune di Cesenatico, per approfondimenti. Con nota di risposta del 28 marzo 2022, l'Ente aveva riferito alla Sezione di essersi costituito in giudizio tramite il legale incaricato, ed erano in corso le analisi dei periti, in vista dell'udienza fissata per il 2023.

Il Comune non ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2022 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato il 28 aprile 2023, nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini di legge, e i controlli BDAP non hanno evidenziato errori;
- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nei bilanci degli esercizi 2021 e 2022, e il fondo risulta imputato solamente all'esercizio successivo;

- durante l'esercizio 2022 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- l'Organo di revisione ha attestato che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2022, il Comune ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, alla luce dell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e del successivo decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, senza prevedere prevedendo un aumento di spesa;
- l'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19, entro i termini e il Comune ha dichiarato che i dati contenuti nelle certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo 2022;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile.

Con riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, l'Ente risulta dal questionario aver definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000.

Sempre dall'analisi del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022, si rileva che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo, e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

L'Organo di revisione ha affermato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Il Comune partecipa all'Unione Rubicone e Mare.



Inoltre, in relazione alla vicenda riguardante l'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere, il Comune nel 2022 aveva fornito le seguenti informazioni:

- in merito al contenzioso in essere riguardante gli atti di accertamento emessi dal Comune nel 2017, relativi alle annualità tributarie 2014-2015, per € 3.800.373, già versati da Eni e successivamente contestati, e gli ulteriori atti di accertamento emessi nel 2018 (annualità IMU 2013-2015) per € 3.280.555 anch'essi impugnati da Eni, risultavano pendenti i giudizi, rispettivamente in terzo grado (Corte di Cassazione) e in secondo grado (Commissione tributaria regionale); inoltre, avendo il comune di Cesenatico nel corso del 2021 provveduto ad emettere avvisi di accertamento per IMU su piattaforme di estrazione relativi agli anni di imposta 2016-2019 (conclusivi, vista l'entrata in vigore nel 2020 del nuovo tributo denominato IMPi, imposta immobiliare sulle piattaforme marine), anch'essi impugnati da Eni, risultava un ulteriore contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale relativo alle annualità di cui sopra, accertate nel 2021 per un totale di € 11.555.671,00.

- gli ingenti importi in argomento risultavano già nel 2022 oggetto di integrale accantonamento a FCDE: in particolare, € 11.555.671,00 (avvisi di accertamento per IMU su piattaforme di estrazione relativi agli anni di imposta 2016 -2019) sono stati accantonati a FCDE nel 2021, € 3.800.373,00 (atti di accertamento emessi e notificati nel 2017 per annualità tributarie Imu 2014-2015) sono rappresentati nella voce altri accantonamenti del risultato di amministrazione 2017 (non trattandosi di FCDE in quanto Eni aveva versato su richiesta del Comune l'importo vantato) e, infine, € 3.280.555,00 (atti di accertamento emessi e notificati nel 2018 per annualità tributarie IMU 2012 - 2013 -2014 e 2015 di altri impianti) sono stati inseriti a FCDE dal rendiconto 2018.

- riguardo all'applicazione della nuova imposta (IMPi) dal 2020, il Decreto attuativo che individuava i Comuni beneficiari è stato pubblicato il 10 maggio 2022; all'epoca l'Ente era in procinto di introitare, dallo Stato, le somme riscosse per il 2020 e 2021 e, da Eni, la prima *tranche* del 2022. Il Comune di Cesenatico, nel rispetto del principio della esigibilità del credito, non aveva iscritto nei propri bilanci 2020 e 2021 alcun accertamento contabile riferito a detto tributo.

Relativamente al PNRR, nella relazione sul rendiconto 2022 viene rappresentato dall'Organo di revisione di aver verificato la corretta

contabilizzazione da parte dell'Ente delle risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet, e la corretta perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

L'Organo di revisione ha rappresentato, inoltre, di aver verificato che l'Ente ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

**2.** Il bilancio di previsione per il triennio 2023/25 del Comune di Cesenatico è stato approvato con deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2022.

Dal relativo questionario dalla documentazione emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019 e ss.mm.

Dal questionario relativo al bilancio di previsione 2023-2025 risulta che è stata accertata dall'Organo di revisione l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.M. 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, rendendo il tracciamento strumentale anche per la conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e *audit*.

L'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, c. 4, del D.L. n. 77/2021, che permetteva di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

**3.** Il Magistrato istruttore, con nota prot. n. 2542 del 10 giugno 2024, ha chiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- scarsa capacità di riscossione sui titoli I e III in conto residui;
- contrazione di nuovo indebitamento;
- rapporti creditori e debitori con Unione;
- aggiornamento contenzioso con Gesturist S.p.A.;
- aggiornamenti contenziosi riguardanti l'applicabilità dell'IMU alle

piattaforme petrolifere, e riscossione somme relative alla nuova imposta (IMPi) sulle piattaforme petrolifere;

- debiti fuori bilancio esercizi 2023 e 2024;
- emergenza alluvionale del maggio 2023;
- interventi correlati al PNRR e al PNC.

**3.1.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota del 19 giugno 2024 ha fornito i seguenti chiarimenti:

**3.1.1.** In merito alla scarsa capacità di riscossione in conto residui, l'Ente ha comunicato che la voce che determina tale bassa capacità per il Titolo I dipende dalla Tipologia di entrata 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), la cui riscossione si attesta all'11,22%. Infatti, su un totale di residui attivi al Titolo I al 1° gennaio 2022 pari a € 35.477.494,24, ne risultano incassati al 31 dicembre 2022 solamente € 4.027.131,05.

Rispetto agli € 30.851.837,06 residui a seguito di riaccertamento, il Comune ha sottolineato che risultano accertati € 14.836.226,00 €, pari al 48,09% del totale residuo, derivanti dagli accertamenti IMU notificati per le piattaforme petrolifere, per i quali sono in corso i contenziosi che verranno analizzati all'apposito punto successivo e per i quali è stanziata in FCDE una somma di copertura pari al 100% della stessa. Per tale entrata l'Ente attende l'esito dei contenziosi in essere, mentre per le entrate tributarie in generale, oltre ad avviare tutte le procedure per la riscossione, sino all'ingiunzione tramite ADER, il Comune ha avviato la procedura di compensazione, come regolamentata dall'art. 22 del vigente regolamento delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2000 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di compensazione fra debiti tributari e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo e, in presenza di crediti certi e liquidi esigibili dal contribuente, l'ufficio competente per il rimborso può procedere con l'istituto della compensazione, ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 472/1997.

Per quanto riguarda invece la riscossione in conto residui delle entrate extratributarie, l'Ente ha evidenziato come la bassa capacità di riscossione sia attribuibile alla Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), fra cui sono comprese le sanzioni per violazioni al codice della strada e le sanzioni amministrative, la cui capacità di riscossione si attesta al 6,03%. Anche in questo caso sono state avviate tutte le procedure per la riscossione, fino all'ingiunzione tramite ADER.

In merito all'adeguatezza del FCDE a rendiconto 2022, confermata anche dall'Organo di revisione, l'Ente ha rappresentato che nello stesso trova copertura al 100% la cifra prevista per le entrate da IMU piattaforme petrolifere, come già anticipato sopra, mentre per le entrate tributarie in generale l'importo del fondo è pari all'87,34% complessivo, con un importo totale al 31 dicembre 2022 di € 33.674.077,44, a fronte di un minimo calcolato sulla base della media semplice di € 32.617.535,96, che già tiene conto del 100% dell'IMU piattaforme, e con un totale di residui attivi relativi ad esercizi precedenti pari a € 30.797.403,36. Per quanto attiene i residui del titolo 3° entrate extratributarie, gli stessi trovano copertura in FCDE, per una percentuale pari al 93,95%, per un totale al 31 dicembre 2022 di € 2.423.617,62, a fronte di residui attivi degli esercizi precedenti pari ad € 1.835.555,91. L'Ente ha trasmesso tutti i documenti a supporto.

**3.1.2.** In relazione alla contrazione di nuovo indebitamento, il Comune ha fornito prova di destinazione delle relative risorse a spese di investimento. In particolare, il nuovo debito contratto, per complessivi € 2.397.398,70, è stato utilizzato per:

- manutenzioni straordinarie sedi viarie 2022 (€ 850.000,00, determina assunzione mutuo n. 165/2022);
- fornitura e posa in opera di una struttura prefabbricata ad uso scuola primaria (€ 500.000,00, determina assunzione mutuo n. 635/2022);
- lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli spazi interni ed esterni del mercato ittico di Cesenatico (€ 240.781,00, determina assunzione mutuo n. 944/2022);
- intervento di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte viale Roma (€ 596.617,70, determina assunzione mutuo n. 976/2022);
- lavori di miglioramento sismico scuola elementare di Sala ex Villa Romagnoli (€ 210.000,00, determina assunzione mutuo n. 1105/2022).

**3.1.3.** L'Ente ha comunicato che i rapporti creditori e debitori con l'Unione dei Comuni Rubicone e Mare sono stati riconciliati nel 2023, e ha allegato il prospetto dimostrativo.

**3.1.4.** In merito all'evoluzione della causa in corso con Gesturist Cesenatico S.p.A. (nella quale il Comune ha ricevuto atto di citazione per chiamata in causa di terzi), l'Ente ha riportato quanto disposto con sentenza n. 967 del 28 marzo 2024 del Tribunale di Bologna, che ha accertato e dichiarato che *"Gesturist Cesenatico S.p.A., in virtù di clausola n. 3 del contratto di scissione parziale [...] è tenuta a tenere indenne Cesenatico Servizi S.r.l. della inesigibilità*

*dei crediti verso il Comune di Cesenatico trasferiti con la scissione, e per l'effetto condanna Gesturist Cesenatico S.p.A. in persona del l.r.p.t. a pagare a Cesenatico Servizi S.r.l. in persona del l.r.p.t. l'importo di € 1.408.017,94 oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo". Con tale sentenza, inoltre, è stata dichiarata inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento svolta da Gesturist Cesenatico S.p.A. nei confronti del Comune di Cesenatico, e Gesturist è stata condannata al pagamento delle spese di lite.*

**3.1.5.** Relativamente agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune negli anni passati, è necessario distinguere le diverse annualità e le differenti vicende processuali.

3.1.5.1. In merito agli avvisi di accertamento IMU emessi dall'Ente nel 2017, relativi alle annualità IMU 2014-2015, per € 3.800.373,00, già versati da Eni, il Comune ha rappresentato che la causa risulta, alla data della risposta alla nota istruttoria, ancora pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, con ricorso incardinato da Eni S.p.A in data 21 giugno 2021. L'Ente ha riepilogato la vicenda processuale, ricordando che i ricorsi proposti da Eni in primo grado, avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono accolti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì, con sentenze n. 166 e 167 emesse in data 23 ottobre 2017. Avverso le sentenze di cui sopra, l'Ente Impositore propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna che, con sentenze n. 522 e 523 pronunciate in data 16 aprile 2021, accolse le tesi del ricorrente. Ora il giudizio è pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, come sopra specificato, e la somma introitata è attualmente coperta da apposito fondo rischi iscritto in avanzo.

3.1.5.2. In merito agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune nel 2018, relativi alle annualità IMU 2012-2015 (accertamenti integrativi per presenza di piattaforme non accertate precedentemente CERVIA K – ARIANNA CLUSTER e, limitatamente all'annualità 2015, anche rettifica valore contabile per piattaforme CERVIA A – CERVIA B e CERVIA C) per un importo complessivo pari ad € 3.361.185,00, si comunica che il giudizio risulta pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna. Breve excursus della vicenda processuale: in primo grado i ricorsi proposti da Eni, avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono accolti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì, con sentenza n. 377 emessa in data 30.09.2019, depositata in segreteria in data 30.12.2019. Avverso la sentenza di cui sopra l'Ente Impositore propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna. Il giudizio è tuttora pendente e in attesa

di udienza non ancora fissata.

3.1.5.3. Con riferimento agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune nel 2021, relativi alle annualità IMU 2016-2019 per un importo complessivo pari ad € 11.556.132,00, si comunica che il giudizio risulta pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna. Breve excursus della vicenda processuale: in primo grado i ricorsi proposti da Eni, avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì, con sentenza n. 139 emessa in data 04.07.2022, depositata in segreteria in data 12.07.2022. Avverso la sentenza di cui sopra la soc. Eni Spa propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna. Il giudizio è tuttora pendente e in attesa di udienza non ancora fissata.

3.1.5.4. In merito agli avvisi di accertamento sopra analizzati, per le somme pari a € 3.361.185,00 e € 11.556.132,00 l'Ente ha evidenziato, che le medesime trovano copertura integrale nel FCDE.

3.1.5.5. Per quanto concerne l'IMPI, sono stati disposti i riversamenti da parte del Ministero dell'Interno e, nel dettaglio, sono stati introitati € 441.381,57 euro regolarizzati in data 28 ottobre 2022 quale IMPI 2020, € 443.767,28 euro in data 13 marzo 2023 quale IMPI 2021, mentre, per quanto concerne la prima tranche di IMPI 2022, la stessa, pari a € 241.133,00, è stata introitata in data 11 luglio 2022.

**3.1.6.** Per i debiti fuori bilancio riconosciuti durante gli esercizi 2023 e 2024 fino alla data della nota istruttoria, l'Ente ha indicato le informazioni richieste, specificando di aver riconosciuto debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, con le seguenti deliberazioni: deliberazione C.C. n. 24 del 28 aprile 2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna nel ricorso promosso dalla Soc. Hotel Rosso Blu S.n.c. per € 3.578,24"; deliberazione C.C. n. 45 del 31 luglio 2023 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 310/2023 del TAR Emilia-Romagna nel ricorso promosso dalla Soc. Hotel Rosso Blu S.n.c. per € 6.486,48"; deliberazione C.C. n. 9 del 28 febbraio 2024 "Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10340/2023 per un importo complessivo di € 7.311,48"; deliberazione C.C. n. 18 del 30 aprile 2024 "Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Forlì del 19 febbraio 2024 per un importo complessivo per € 17.577,00"; deliberazione C.C. n. 23 del 29 maggio 2024 "Riconoscimento di debito fuori bilancio per sentenze del Giudice di Pace per

complessivi € 645,78". Tutte le delibere sono state inviate alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002.

Per tali deliberazioni, il Comune ha dichiarato che:

- riguardano obbligazioni certe, liquide ed esigibili;
- sono spese derivanti da sentenza ex art. 194, c.1, l.a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- riguardano l'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'ente locale;
- non sono spese di acquisizione di beni e servizi, ovvero di lavori;
- non derivano da contratti stipulati in forma scritta;
- non ricorre la fattispecie di arricchimento dell'Ente, in quanto debiti derivanti da sentenze esecutive;
- il riconoscimento è in tutti i casi limitato alla mera diminuzione patrimoniale per l'Ente;
- non sono elencate spese non riconoscibili nella delibera di riconoscimento;
- sono stati verificati i fatti che hanno generato le obbligazioni effettuate e la contestualità all'esercizio di collocazione dei fatti generanti;
- è stato verificato che le risorse per il finanziamento dei debiti fuori bilancio siano ricomprese tra quelle incluse ex lege;
- non ricorrono casi di rateizzazione ex art. 194, c. 2, del TUEL;
- non rientrano in casi di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza.

Inoltre, con deliberazione consiliare n. 46 del 31 luglio 2023 sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio derivanti dalla gestione dell'emergenza alluvionale del maggio 2023, dalla messa in sicurezza del territorio e delle persone e dagli interventi in seguito alle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel territorio comunale per complessivi € 153.006,11, ai sensi dell'art. 194 TUEL, c. 1, lett. e), come meglio dettagliato al punto 3.1.7.

Per tale deliberazione di riconoscimento, il Comune ha dichiarato che:

- riguarda obbligazioni certe, liquide ed esigibili;
- le spese riguardano l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
- si tratta di spese di acquisizione di beni e servizi, ovvero di lavori;
- derivano anche da contratti stipulati in forma scritta;
- nella delibera di riconoscimento è accertata l'utilità e l'arricchimento per l'Ente;
- il riconoscimento non è limitato alla mera diminuzione patrimoniale per l'Ente;

- non sono elencate spese non riconoscibili nella delibera di riconoscimento;
- sono stati verificati i fatti che hanno generato le obbligazioni effettuate e la contestualità all'esercizio di collocazione dei fatti generanti;
- è stato verificato che le risorse per il finanziamento dei debiti fuori bilancio siano ricomprese tra quelle incluse ex lege;
- non ricorrono casi di rateizzazione ex art. 194, c. 2, del TUEL;
- il debito rientra nel caso di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza connessi all'emergenza alluvionale del di maggio 2023. Sulle tempistiche è stato applicato quanto previsto dall'art. 3, c. 1 dell'Ordinanza n. 992/2023, rubricato "Deroghe", che prevede espressa deroga all'art. 191, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ed è attestato che tali spese abbiano comportato per il Comune di Cesenatico utilità ed arricchimento nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, senza decurtazione di utile di impresa.

**3.1.7.** Nel merito degli interventi eseguiti, per un totale di € 153.006,11 come già specificato al punto precedente, riconosciuti come debito fuori bilancio per spese di somma urgenza, si è provveduto, in prima istanza, tramite risorse proprie, anche grazie a quanto previsto dall'art. 1 c. 11 del D. L. 1° giugno 2023, n. 61, conv. con mod. dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alla sospensione delle rate dei mutui in essere con Cassa depositi e Prestiti S.p.a.

La deliberazione n. 46 del 31 luglio 2023 specifica che il Comune delibera *"di provvedere al finanziamento della relativa spesa di € 153.006,11 con risorse stanziato sul Bilancio di Previsione 2023-2025 - esercizio 2023, mediante apposita variazione approvata nella medesima seduta di Consiglio Comunale della presente proposta, nel seguente modo:*

*◦ per € 8.311,76, relativi alle prime spese per l'assistenza alla popolazione e alle prime spese di vitto e alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori, mediante le risorse stanziato a favore del Comune di Cesenatico con il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 28.05.2023;*

*◦ per € 144.694,35 relativi alle prime spese per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico ed i primi interventi di messa in sicurezza del territorio, in attesa della comunicazione di assegnazione delle risorse richieste ai sensi della sopra citata OCDPC n. 992/2023, mediante risorse proprie".* Il Comune ha allegato alla delibera di riconoscimento un elenco dettagliato con tutte le spese sostenute, gli importi, gli estremi dei verbali di somma urgenza, la tipologia di interventi effettuati con la relativa classificazione e le coordinate che individuano i punti in cui gli interventi sono stati eseguiti.



La deliberazione n. 46 cita il decreto n. 74: infatti, con il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dai sopra citati eventi calamitosi, n. 74 del 28 maggio 2023, avente ad oggetto "Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini - primo stralcio" è stata programmata la spesa per:

- gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione;
- i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni, il cui riconoscimento è disciplinato dall'apposita direttiva riportata nel medesimo piano;
- i benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018 per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile;
- i primi interventi di somma urgenza a cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Con il decreto n. 74/2023 è stato approvato l'elenco dei soggetti attuatori per la realizzazione delle attività previste nel piano e la gestione delle attività inerenti all'emergenza in atto, tra i quali il Comune di Cesenatico ed approvato l'elenco delle spese ammesse al finanziamento riguardanti l'acquisizione dei beni e servizi riferiti alle prime spese di vitto e alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori, sostenute dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, che ammontano per il Comune di Cesenatico a complessivi € 8.311,76, come riportate nell'allegato 1 alla deliberazione di riconoscimento e di seguito elencate:

- Spese per carburante/per attivazione centri di accoglienza 3.259,00 €
- Spese vitto e alloggio per soccorritori 5.052,76 €

TOTALE 8.311,76 €

L'Ente ha riferito che, in tale contesto, la manovra di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non ha creato criticità né a livello di equilibri, né a livello di cassa, e che sono stati successivamente attribuiti e versati da parte della struttura commissariale:

- € 30.178,95, introitati al 31 ottobre 2023, come da determina di pagamento n. 19/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione;
- € 38.938,00, introitati il 15 aprile 2024, come da determina di pagamento n. 46/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

**3.1.8.** Per quanto concerne gli interventi correlati al PNRR e al PNC, l'Organo di Revisione ha dichiarato di aver attuato tutte le verifiche indicate nella nota istruttoria, ed ha allegato tutta la documentazione a supporto.

Anche per quanto attiene la costituzione del FPV, l'Organo di Revisione ha rappresentato di aver effettuato le verifiche riguardanti il regolare accertamento delle entrate che finanziano il FPV, l'effettiva sussistenza delle corrispondenti obbligazioni passive nonché la coerenza della composizione dello stesso, come desumibile dai verbali dello stesso, i cui stralci sono stati allegati alla nota di risposta all'istruttoria. Inoltre, l'Organo di revisione ha dichiarato che vengono effettuate tutte le verifiche e i caricamenti sul sistema Regis, da parte degli uffici responsabili dei singoli progetti PNRR, nelle modalità e tempistiche richieste per il monitoraggio degli stessi nonché sul BDAP; vengono quindi rispettati, da parte degli uffici responsabili di progetto, gli adempimenti amministrativi previsti dal D. Lgs. 229/2011.

Non è, invece, attualmente stato contemplato nella costruzione del FPV afferente interventi contemplati nel PNRR e nel PNC, l'indicatore di speditezza dell'azione amministrativa.

**4.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Cesenatico all'esame del Collegio.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del

rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo c., Cost.).

**1.1.** L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei

termini già descritti.

**1.2.** Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta"*

*modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).*

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio»* (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la *«articolazione teleologica del precetto costituzionale»*, traducibile, *«sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri»*, così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto *"a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva"*.

Pertanto, un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese»* (Corte cost., sent. n. 197/2019): occorre, cioè, una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent. n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

La cennata connotazione dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost., sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost., sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il suo carattere fondamentalmente ed essenzialmente concomitante, perché volto a segnalare in modo tempestivo le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost., sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del TUEL e, nel contempo, andare a intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost., sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti.

**1.3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del TUEL (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri» (Corte cost., sent. n. 49 del 2018): così che l'«oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento», «in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 184/2022).

**1.3.1** Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione evidenzia che «il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini

puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al c. 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del TUEL, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di



finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6, del TUEL). Il D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

**1.3.2.** È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, c. 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n.250/2013).

**1.3.3.** Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: *"il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il d.lgs. 267 del 2000) e nella legge n. 145 del 2018 non può essere sovrapposto con la normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della legge n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati a cui giungono i due aggregati normativi possono presentare notevoli differenze, In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal d.lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della legge n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi)" (Corte conti, SS.RR. n. 20/2019).*

Detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-bis del TUEL, dal momento che «Con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la *ratio* dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali» (Corte conti, SS.RR. in s.c., n. 3/2018/EL).

**1.3.4.** I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost., sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari

degli enti”), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall’art. 148-bis, c. 3, del TUEL (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell’*“attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*): così che la verifica della Corte dei conti andrà a esaminare non solo le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell’equilibrio, dell’indebitamento e del pareggio, ma anche i profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvergono, come detto, anche dall’esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost., sent. n. 184/2022), quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, o nel leasing, nel rilascio di garanzie, ecc., ovvero di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica.

**2.** Proprio la circostanza, evidenziata al punto 1.2, di assicurare una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent. n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo ha indotto la Sezione al necessario approfondimento, rappresentato nella parte in fatto, della incidenza degli eventi alluvionali sugli equilibri di bilancio, potenzialmente compromessi dall’assunzione di spese straordinarie e non prevedibili.

Come anticipato, il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non può limitarsi ad una valutazione di carattere statico, ma deve spingersi a scrutinare anche le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di equilibrio originariamente rappresentata dall’ente.

**2.1.** Al riguardo, la Sezione non può esimersi dal rappresentare che nel maggio del 2023 parte del territorio della Regione Emilia-Romagna è stato devastato da gravi alluvioni, per via di precipitazioni forti e insistenti che hanno portato alla rottura degli argini di 23 corsi d’acqua. Va evidenziato che, in tale contesto emergenziale, per far fronte agli ingenti danni, al fine di garantire una prima assistenza alla popolazione evacuata ed assicurare il supporto necessario al sistema dei soccorsi, oltre a fornire un’adeguata e rapida messa in sicurezza delle infrastrutture, dei beni pubblici e privati, delle strade e di quanto gravemente interessato dall’alluvione, si sono succeduti una serie di atti, come di seguito esposto:

1) la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province

di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

2) l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 992 dell’8 maggio 2023 denominata “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, che all’art. 3 c. 2 ha espressamente previsto che *“Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

3) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, riguardante “Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”;

4) le ulteriori Ordinanze del Capo dipartimento di Protezione civile - Ocdpc n. 997 del 24 maggio 2023, n. 998 e n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, aventi ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”

5) il Decreto n. 74 del 28 maggio 2023 del Presidente della Regione Emilia-Romagna recante misure di primo intervento di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 1° maggio 2023;

6) Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 61 del 1° giugno 2023, rubricato “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, conv. in L. n. 100

del 31 luglio 2023, che, oltre alla sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, ha previsto stanziamenti per oltre 1,6 miliardi di euro.

7) l'Ordinanza n. 6/2023 emessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche mediante risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, c. 4, del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

**2.2** Il D.L. n. 61/2023, all'allegato 1 (così come modificato dalla L. di conversione 31 luglio 2023, n.100), ha proceduto ad elencare i territori colpiti dall'alluvione, distinti nelle tre regioni colpite, Emilia-Romagna, Toscana e Marche:

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alla frazione di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo

BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale

FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale

RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale



FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

**2.3** Per ciò che concerne la disciplina normativa relativa agli interventi di urgenza effettuati dai Comuni a seguito delle vicende emergenziali, per quanto in questa sede rileva, il D.L. n. 61/2023, all'art. 19, ha espressamente stabilito che *"1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.*

*2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.*

*2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 [tra cui il comune di Cesenatico] annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso".*

Sia l'abrogato art. 163 del D.Lgs. 50/2016, sia il vigente art. 140 del D.Lgs. 36/2023, dispongono che la copertura della spesa, nei casi di specie, sia

assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, c. 3, e 194 c. 1, lettera e), del TUEL.

All'esito dell'analisi svolta sul Comune di Cesenatico, l'esame della documentazione in atti fa emergere le risultanze di cui appresso.

### **3. Emergenza alluvionale del maggio 2023**

**3.1.** In relazione alle spese sostenute per l'emergenza alluvionale che ha colpito il territorio nel maggio 2023, l'Ente ha adottato la delibera consiliare n. 46 del 31 luglio 2023; con tale provvedimento il Consiglio comunale, preso atto dell'evento alluvionale verificatosi nel mese di maggio 2023 nel territorio della Regione Emilia-Romagna che ha colpito gravemente anche il territorio del Comune di Cesenatico, considerato che le esondazioni ed i conseguenti allagamenti hanno causato danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità ed estensione, e considerato che al fine di evitare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità della popolazione, si è provveduto al soccorso dei residenti ubicati nelle abitazioni direttamente colpite dall'allagamento e alla messa in sicurezza delle aree maggiormente soggette a rischio esondazione e a rischio di ingressione marina, nonché al ripristino urgente dei primi danni causati dall'allagamento, ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese di somma urgenza per € 153.006,11, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) del TUEL.

Nel dettaglio, la deliberazione consiliare n. 46 ha previsto di provvedere al finanziamento della relativa spesa di € 153.006,11 con risorse stanziare sul Bilancio di Previsione 2023-2025 - esercizio 2023, mediante apposita variazione approvata nella medesima seduta di Consiglio Comunale, nel seguente modo:

- per € 8.311,76, relativi alle prime spese per l'assistenza alla popolazione e alle prime spese di vitto e alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori, mediante le risorse stanziare a favore del Comune di Cesenatico con il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 28 maggio 2023, avente ad oggetto *"Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 01.05.2023, hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini - primo stralcio"*;

- per € 144.694,35 relativi alle prime spese per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico ed i primi interventi di messa in sicurezza del territorio, in

attesa della comunicazione di assegnazione delle risorse richieste ai sensi della sopra citata OCDPC.

Infatti, i lavori, le forniture e i servizi sono stati eseguiti nell'ambito dell'emergenza metereologica di maggio 2023 di cui all'ODPC n. 992/2023, mediante risorse proprie, come verificato dai Responsabili di Progetto, e nei verbali e nelle successive relazioni e perizie conservate agli atti dell'Ente, risulta che:

- dalle analisi di mercato effettuate, il prezzo richiesto risulta congruo;
- la spesa è limitata al solo prezzo della prestazione e non comprende ulteriori oneri;
- i lavori, le forniture e i servizi sono stati eseguiti nell'ambito dell'emergenza metereologica di maggio 2023 di cui all'ODPC n. 992/2023, sussistendo pertanto il nesso causale tra l'evento calamitoso e l'acquisizione della prestazione la cui relativa spesa è stata sostenuta nell'espletamento di funzioni e servizi di indubbia competenza dell'Ente;
- le spese sostenute non sono coperte né da finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati né da polizze assicurative.

Come riportato nella parte in fatto, con il decreto n. 74/2023 è stato approvato l'elenco dei soggetti attuatori per la realizzazione delle attività previste nel piano e la gestione delle attività inerenti all'emergenza in atto, tra i quali il Comune di Cesenatico, ed approvato l'elenco delle spese ammesse al finanziamento riguardanti l'acquisizione dei beni e servizi riferiti alle prime spese di vitto e alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori, sostenute dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, che ammontano per il Comune di Cesenatico a complessivi € 8.311,76, come riportate nell'allegato 1 alla deliberazione di riconoscimento e di seguito elencate:

- Spese per carburante/per attivazione centri di accoglienza 3.259,00 €
  - Spese vitto e alloggio per soccorritori 5.052,76 €
- Totale 8.311,76 €

L'Ente ha riferito che, in tale contesto, la manovra di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non ha creato criticità né a livello di equilibri, né a livello di cassa, e che sono stati successivamente attribuiti e versati da parte della struttura commissariale:

- € 30.178,95, introitati al 31 ottobre 2023, come da determina di pagamento n. 19/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione;
- € 38.938,00, introitati il 15 aprile 2024, come da determina di pagamento n. 46/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

L'elenco generale dei pagamenti effettuati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario alla ricostruzione, aggiornato al 17 giugno 2024, acquisito dalla Sezione, conferma che sono state conferite risorse al Comune di Cesenatico per complessivi € 69.116,95, dei quali € 30.178,95 erogati il 25 ottobre 2023 con Determina n. 19/2023 ed € 38.938,00 erogati il 12 marzo 2024 con Determina n. 46/2024.

**3.2.** Per una corretta valutazione della documentazione acquisita in sede istruttoria, e per la successiva deliberazione in termini di controllo di legittimità regolarità intestato a questa Sezione, in via preliminare, appare opportuno mettere in evidenza che la verifica in questione concerne il possibile *vulnus* all'equilibrio di bilancio determinato dalla assunzione di spese in dipendenza di un evento straordinario, quale quello alluvionale: assume rilievo precipuo al riguardo la previsione della lettera e) dell'art. 194 del TUEL, nonché la sua stretta correlazione con l'art. 191 del TUEL. La norma in esame, nel delineare il paradigma del debito fuori bilancio, in cui le spese vengono assunte o ordinate senza previo impegno di spesa, ne consente il riconoscimento a determinate condizioni. Lo scopo quindi della norma è quello di evitare il formarsi di debiti occulti o sommersi che pregiudichino in modo sostanziale in (evidente fittizio) pareggio di bilancio conseguito in modo solamente formale.

La disposizione contenuta nell'art. 194 lett. e) del TUEL individua la possibilità per l'ente locale di operare il riconoscimento di debito nel caso dell'avvenuta acquisizione irrituale di beni e servizi (in violazione, cioè, delle procedure di impegno di spesa contemplate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL), purché ciò avvenga, da un lato, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, e, dall'altro, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dal dettato normativo è agevole desumere l'estrema rigidità dei presupposti oggettivi per esercitare l'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, alla luce della norma contenuta nell'art. 194 del TUEL.

Dallo stesso enunciato normativo, si ricava, inoltre, l'individuazione di due condizioni preliminari perché sia possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio: una concerne il tipo e la qualità della spesa (acquisizione di beni e servizi), e l'altra il fine a cui è diretta la stessa (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale).

L'estrema rigidità dei presupposti oggettivi per esercitare l'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, alla luce

della norma contenuta nell'art. 194 del TUEL, fa sì che l'accertamento della sussistenza dei presupposti, come già più volte ricordato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, delibere 156/2009 e 107/2009), è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Come enunciato dalla Suprema Corte di cassazione, il riconoscimento del debito fuori bilancio "può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute" (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24860/2015).

L'operatività della norma è, dunque, subordinata alla duplice condizione preliminare dell'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 del Codice civile). In questo contesto, la delibera consiliare ha pertanto il compito di:

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art.194 del TUEL;
- accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
- accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 c. 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);
- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, del. n. 103/2019);

In altri termini, l'art. 194, primo comma, del TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura

finanziaria; onde per cui, al fine di riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (*ex multis* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, 6/1c/2005 e sez. contr. Campania n. 213/2013).

**3.2.1.** Non è superfluo al riguardo mettere in evidenza che "[i]l principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, (...) in relazione al consumo delle risorse impiegate" (Corte cost., sent. n. 18/2019), onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.)" (Corte cost., sent. n. 40/2014).

Ciò premesso, la Sezione ribadisce che le vicende afferenti le anzidette situazioni emergenziali influiscono *naturaliter* sulla tenuta degli equilibri di bilancio, in cui assume rilievo centrale la distinzione tra debiti fuori bilancio e lavori di somma urgenza: mentre i primi trovano regolamentazione nella previsione dell'art.194 del TUEL, la disciplina dei lavori di somma urgenza era – nella vigenza del vecchio codice (D. Lgs. n. 50 del 2016) - contemplata dal legislatore all'art. 163, nonché nell'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 1, c. 901, della L. n. 145 del 2018, ai c. 3 e 4; in particolare, la norma da ultimo citata prevede ora che "3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194,

*comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".*

Attualmente, la disciplina delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile è contenuta all'articolo 140 del D.Lgs. n. 36/2023, ove viene stabilito che "1. *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi (...):* così che "4. (...) *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

**3.2.2.** Il D.L. n. 61/2023 (rubricato "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023") all'art. 19, ha espressamente stabilito che "1. *In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.*

*2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.*

*2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 [tra cui il comune di Cesenatico] annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città*

*metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso".*

**3.3.** Per un indispensabile scrutinio delle fattispecie in cui si articola l'esame istruttorio condotto dalla Sezione, in relazione ai possibili momenti di vulnerazione degli equilibri di bilancio dipendenti da fattori contingenti, va premesso che, per evento eccezionale e imprevedibile deve intendersi quell'evento che possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilevare come caso fortuito: occorre, in altri termini, che si possano riconoscere a tale evento le caratteristiche della eccezionalità e della imprevedibilità. La Suprema Corte, in particolare, sottolinea che per eccezionalità si intende una "*sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come «normale»*"; invece l'imprevedibilità va individuata "*alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, e va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento (l'evento si mostra come altamente improbabile)*" (Cass. civ., sent. n. 30521/2019). Ora, il c. 6 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 individua come "*circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo*".

**3.3.1.** Ciò premesso, occorre sottolineare che con l'introduzione dell'articolo 1, c. 901, della Legge di Bilancio n. 145 del 2018 è sempre obbligatorio provvedere, secondo la nuova versione della norma, al riconoscimento come debito fuori bilancio dei lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già



solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi (*Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, n. 121/2019*).

Con la novella del 2018, e l'abrogazione, all'interno del terzo comma dell'articolo 191 del TUEL, del riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l'avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, invero, il regime derogatorio rispetto all'ordinaria procedura contabile è stato esteso all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile: secondo la norma in esame, la Giunta è tenuta a sottoporre al Consiglio dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, c. 1, lettera e), del TUEL, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria.

In altre parole, diviene necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro i successivi 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell'organo esecutivo (ovvero quella con la quale la Giunta sottopone all'attenzione del Consiglio la necessità di riconoscere il debito) e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei c. 1, 2 e del c. 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) "*nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente*".

La vigente versione dell'art. 191, c. 3, del TUEL, pertanto, prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all'art. 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di "acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei c. 1, 2 e 3".

L'art. 191 del TUEL novellato, infatti, privato dell'inciso "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile; tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica

incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio; il *quantum* da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.

**3.3.2.** La predetta previsione derogatoria è stata viepiù estesa dalla normativa emergenziale applicabile al caso di specie: in particolare il D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023 n. 100, all'art. 19, ha espressamente stabilito la applicabilità delle regole del nuovo Codice degli appalti (approvato con D.Lgs n. 36/2023), e segnatamente le disposizioni di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, c. 2, del medesimo decreto legislativo; in secondo luogo, ha ritenuto immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, c. 2, del medesimo decreto legislativo (*... Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023*"); in terzo luogo, ha individuato più stringenti presupposti per consentire il riconoscimento della spesa, ancorandola *"all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture"*; in quarto luogo, ha stabilito termini diversi e più ampi per la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso*".

**3.4.** Ciò premesso, la Sezione sottolinea come, alla luce delle sopra illustrate premesse, le regole che governano la fattispecie relativa postulano l'adozione necessaria della delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori

bilancio originati dall'effettuazione di lavori di somma urgenza, secondo le tempistiche e le condizioni procedurali sopra indicate, purché siano strettamente attinenti alla eccezionalità dei presupposti anzidetti.

Il rinvio alle modalità previste dall'art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non ha pertanto valenza esclusivamente procedimentale, ma anche sostanziale: laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero *"all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture"*, effettuata nei termini più ampi previsti dal c. 3 dell'art. 19 del D.L. In tal caso, l'*utilitas* per l'Amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile, e delle altre prestazioni emergenziali individuate dal D.L. stesso. Di conseguenza, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla Legge, è giustificato il riconoscimento dell'utile d'impresa. Per contro, la violazione di detti termini procedurali ovvero dei presupposti stringenti contemplati dalla normativa sopra citata, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e): in tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura.

**3.4.1.** La Sezione mette altresì in evidenza la oggettiva rilevanza, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, dei contenuti delle successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario nel corso del 2024: prima tra tutte, l'ordinanza n. 19 del 12 gennaio 2024, rubricata *"Finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza, caratterizzati dal requisito di somma urgenza in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche"*, con la quale il Commissario straordinario provvederà, in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi

eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza: essi, riportati in allegato all'ordinanza, sono caratterizzati dal requisito della somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100. Agli oneri previsti dall'ordinanza, pari a complessivi € 83.504.509,37 per la Regione Emilia-Romagna e in € 105.778,91 per la Regione Marche, con profilo di esigibilità integralmente nell'esercizio finanziario 2024, come indicato nell'Allegato «A» al provvedimento, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, c. 4, del D.L. 1° giugno 2023, n. 61.

Ad essa, si sono aggiunti altri atti come l'ordinanza 24 del 26 aprile 2024 "*Urgenti necessità strutture scolastiche e sportive*", che ha disciplinato le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, l'ordinanza n. 26 del 13 giugno 2024, che ha indicato le modalità mediante le quali finanziare, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione dei servizi essenziali, e l'ordinanza n. 28 del 15 luglio 2024, con cui il Commissario straordinario ha provveduto al finanziamento di ulteriori interventi da eseguire nei territori colpiti dall'emergenza.

Da ultimo, si segnala l'ordinanza n. 33 emanata il 9 settembre 2024, focalizzata al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, riepilogati in allegato al provvedimento. In tale elenco sono compresi anche gli interventi già realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali.

**3.5.** L'esame della documentazione istruttoria, alla luce anche dei citati atti commissariali, dimostra che le spese sostenute dal Comune per l'esecuzione di lavori pubblici atti a garantire la continuità dei servizi, la sicurezza e la pubblica incolumità, sono riconducibili ad interventi di somma urgenza, in quanto effettuati nei limiti della normativa precedentemente richiamata, risultando la deliberazione di Consiglio comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per interventi di somma urgenza approvata in data 31 luglio 2023, nei termini delle deroghe previste dalla legge.

**3.6.** La Sezione richiede all'Organo di revisione di produrre – entro il 31 dicembre 2024 – una relazione sugli esiti del controllo a campione effettuato, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. c) del TUEL, sulle poste di spesa emergenziale sopra indicate, specificando altresì la conclusione o meno delle procedure di erogazione a saldo di quanto pagato dall'Ente nel corso del 2023.

**3.7.** La Sezione raccomanda inoltre all'Ente la tempestiva rendicontazione delle somme e delle richieste di erogazione a saldo, onde evitare di incorrere in problemi di carenza di liquidità; infatti, l'esigenza di una particolare cura per le entrate proprie dell'ente locale, è un aspetto che ha un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa. Nel caso di specie, il saldo di cassa al 31 dicembre 2023 si attesta poco al di sotto di 10 milioni di euro, dato che rassicura sul sostanziale mantenimento degli equilibri di sana gestione.

#### **4. Risorse finanziarie derivanti dal PNRR**

**4.1.** Una diversa analisi istruttoria operata dalla Sezione ha riguardato le risorse finanziarie derivanti dal PNRR, per evidenziare un ulteriore fondamentale profilo, quello della tracciabilità, della perimetrazione, della definizione del cronoprogramma e della rendicontazione delle opere finanziate dal PNRR.

In proposito, l'art. 9, c. 4, del D.L. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108 del 2021, così dispone: *"4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit."*

Il principio della tracciabilità e del suo corollario, la perimetrazione delle risorse PNRR, è stato ribadito dalla circolare n. 29 del 2022 datata 26 luglio 2022 del Ministero dell'economia e finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (punto 5, penultimo capoverso).

In base all'art. 3, c. 3, del D.M. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, c. 1042, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti territoriali e i loro organismi e gli enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire

l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, del. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall'Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle autonomie con del. n. 2/SEZAUT/2022 e da questa Sezione con delibera 27/2022.

Sicché, come anche avviene per l'esposizione del fondo pluriennale vincolato, l'esposizione contabile, da parte dell'Ente, delle risorse PNRR, dovrà rappresentare i vincoli delle risorse PNRR da investimenti, imputandole nell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, individuando una sicura associabilità del Codice unico di progetto (CUP) con la misura PNRR, riportando altresì la denominazione del progetto, in modo da consentire una trasparente tracciabilità della spesa a beneficio non soltanto degli amministratori ma anche dell'organo di controllo e, soprattutto, del Consiglio comunale che potrà monitorare lo svolgersi in concreto delle linee gestionali stabilite nei propri documenti programmatici (es. art. 151 TUEL).

**4.2.** A tale riguardo, merita ricordare come la FAQ n. 1 del Ministero dell'economia e delle finanze conferma l'obbligo di inserire i riferimenti al CUP ed al Codice identificativo di gara (CIG) in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, nel contratto, nelle fatture di riferimento e negli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc.).

In proposito, va anche rammentato che la FAQ n. 3 del Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che i soggetti attuatori, tra cui i Comuni, sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli.

A tal fine, il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR", allegato alla circolare del Mef n. 29/2022, e in particolare il paragrafo 10, prevede, per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Altresì, la FAQ 5 MEF sottolinea che gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della Ragioneria generale dello Stato (RGS) n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l'accensione

di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale: non solo capitoli, dunque, ma anche articoli.

Per ciò che concerne la gestione di cassa, nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il D. Lgs. n. 118/2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo; pertanto, gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi e, a differenza di quanto deve essere fatto per la gestione della competenza, per la cassa non è necessario gestire un vincolo per ogni opera. Infatti, anche le risorse del PNRR possono essere gestite, al pari delle altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata extra-contabilmente, costantemente, per ogni categoria di entrata.

Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento, specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Laddove ciò sia tecnicamente impossibile (come nel caso di emissione di mandati cumulativi) è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all'idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni, ecc.), con un'apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile.

**4.3.** Va infine segnalato che l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali, riscontrando l'esigenza di offrire ad amministratori e operatori degli enti locali elementi integrativi della vigente normativa in tema di tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sancita dall'art. 9, c. 4, del D.L. n. 77 del 2021, ha emanato l'Atto di orientamento ex art. 154, c. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 sulla "tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 154, c. 2, TUEL)", con l'intento che lo stesso possa divenire disciplina di riferimento per l'attività dell'ente locale, segnatamente per la tracciabilità e perimetrazione contabile delle spese di investimento da PNRR.

Premettendo innanzitutto che "tracciabilità" e "perimetrazione" delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione, in generale, del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di

competenza delle istituzioni dell'Unione europea, costituiscono principi di diritto eurounitario (art. 1, c. 1046, L. n. 178 del 2020, cui è seguito, ai sensi del c. 1037 della medesima legge il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021), oltre che espressione dei principi contabili generali della verificabilità e trasparenza, e considerando che il principio della tracciabilità e del suo corollario, la perimetrazione delle risorse PNRR, anche alla luce dei principi estraibili dall'art. 158 del TUEL, è stato ribadito dalla circolare n. 29 del 2022 (con annesso Manuale), datata 26 luglio 2022 del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (punto 5, penultimo capoverso), l'Osservatorio ha rappresentato che l'ordinamento offre utili indicazioni per l'attuazione contabile del predetto principio di "tracciabilità": si fa in particolare riferimento al punto 5.4.5. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, che può essere mutuato per l'esposizione delle risorse finanziarie finalizzate a realizzare progetti PNRR, nonché alle FAQ del Ministero dell'economia e delle finanze; secondo il predetto criterio contabile, "l'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi [...] [nella specie, PNRR], è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo)".

**4.3.1.** In tale Atto l'Osservatorio ha ricordato che tutte le attività di gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio legate alle iniziative del PNRR sono svolte attraverso la piattaforma ReGiS, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, c. 1043, della L. n. 178/2020.

Tale sistema, com'è noto, è volto a garantire il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle milestone e dei target (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati. Il sistema ReGiS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni titolari nei cronoprogrammi procedurali attuativi di ciascuna misura.

Il sistema risponde altresì all'esigenza di dare attuazione all'art. 22, c. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale, a fini di audit e controllo, impone agli Stati membri di raccogliere e garantire l'accesso, per categorie standardizzate e dettagliate, ai dati inerenti ai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi o ai destinatari



degli stessi (quali i riferimenti del destinatario finale dei fondi, degli appaltatori e subappaltatori, nonché i relativi titolari effettivi).

L'Osservatorio ha altresì richiamato le disposizioni di semplificazione e flessibilità relative alla contabilità degli Enti territoriali dirette a favorire l'attuazione dei progetti di cui al PNRR e al PNC e di cui alla FAQ n. 48 di Arconet del 15 dicembre 2021, che ha previsto che, al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC, *"Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).*

*Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.*

*Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.*

*L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);*

*Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).*

*Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle*

*relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del D.Lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, c. 4-bis D.L. n. 77 del 2021).*

*Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.*

*Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.*

*Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del D.L. n. 152/2021)".*

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previsti gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

**4.4.** In merito alle risultanze documentali relative al Comune di Cesenatico, risulta che l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la corretta contabilizzazione da parte dell'Ente delle risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n. 48 di Arconet, e la previsione da parte dell'Ente nel DUP di una sezione dedicata al PNRR, verificando la coerenza di tutti i documenti di programmazione con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

Dal questionario relativo al bilancio di previsione 2023-2025 risulta che è stata accertata dall'Organo di revisione l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, c. 3, D.M. 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, rendendo il tracciamento strumentale anche per la conservazione di tutti gli atti e la relativa

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e *audit*.

**4.5.** Pertanto, il Collegio non può esimersi dal sottolineare, al riguardo, l'esigenza di una adeguata programmazione degli interventi contemplati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di una loro costante verifica da parte dell'Organo di revisione che, in quanto espressione del principio di sana gestione, ne consenta, attraverso il meccanismo della tracciabilità delle risorse, oggetto di specifico monitoraggio anche di cassa, la loro indefettibile riconduzione alle finalità del Piano anzidetto.

## **5. Entità dei residui attivi ed efficacia dell'attività di riscossione dell'ente.**

**5.1.** Un ulteriore profilo di criticità afferisce all'elevata entità dei residui attivi: la criticità appare viepiù confermata dalle riscontrate difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie, in conto competenza ma ancora di più in conto residui, che costringe il Comune a effettuare un consistente e doveroso accantonamento a FCDE.

Trattandosi quindi di componenti che incidono sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, ovverosia di *"partite attive e passive che non (hanno) un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario per il fondo di cassa) (la quale) non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri"* (Corte cost., sent. n. 49/2018), l'analisi della situazione dell'Ente non consente di fugare le perplessità in merito, contenute anche nelle precedenti delibere della Sezione.

**5.2.** La Sezione ha sottolineato a più riprese l'esigenza di una particolare cura per le entrate proprie dell'ente locale, la qual cosa ha, come detto, un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa (mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso), oltre che, ovviamente, sullo smaltimento dei residui attivi (Corte cost., sent. n.6/2017): così che, in via generale, è naturalmente preferibile l'esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013), piuttosto che conservare all'interno del risultato di amministrazione

poste di entrata risalenti nel tempo che rischiano di dilatare indebitamente la correlata capacità di spesa dell'ente (ancorché attenuate dall'accantonamento al FCDE). In altri termini, una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent n.4/2020). Né certamente possono attenuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

**5.3.** Al riguardo, è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo.

Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (*inter alia*, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021).

**5.4.** La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa "(...) *al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata*", "*trascorsi tre*

*anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso” di “valuta(re) l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale” (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l’opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell’effettiva consistenza reale e permette, *inter alios*, di diminuire la probabilità di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.*

**5.5.** La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è pertanto operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell’attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un’errata determinazione dell’avanzo/disavanzo dell’ente, inducendo in errore l’organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo.

È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate dall’art. 228, comma 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1), le quali postulano l’esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.

**5.6.** Dai dati del questionario relativo al rendiconto 2022 è emerso che il Comune di Cesenatico non ha stralciato dal conto del bilancio i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, anche se non ancora prescritti.

Da un lato, infatti, *“la conservazione di residui attivi così risalenti desta perplessità in ordine al permanere dell’esigibilità di tali crediti e colora ancor più di incertezza il risultato di amministrazione (...). Il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità, incidendo sull’attendibilità ed effettività del risultato di amministrazione, fa apparire come imprudente oltre che non conforme alla Legge (...), l’applicazione di un “avanzo” meramente contabile ” (Sez. Piemonte, del. n. 68/2019/SRCPIE/PRSP):* così che, secondo i principi generali, *“la permanenza in*

*bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica" (Corte cost., sent. n. 138/2013)*

D'altro canto, la conservazione di dette poste nei rendiconti precedenti, interpella lo sforzo del Comune a perseguire il puntuale e costante monitoraggio delle proprie entrate tributarie mantenute a residuo e ad implementare l'attività di recupero, valutando tutte le eventuali iniziative volte a superare le criticità emerse nella descrizione nella parte in fatto.

**5.7.** In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dai dati acquisiti emerge la scarsità delle riscossioni (€ 1.822.125,31), relativamente all'esercizio 2022, rispetto all'importo dell'attività accertativa (€ 2.699.189,69) effettuata.

In questo quadro, l'affermazione del canone di solidarietà esprime il principio in forza del quale "la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa" e per tale motivo è posta "dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (Corte cost., sent. n. 75/1992). Di conseguenza, l'evasione rappresenta "una rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell'art. 2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia sociale" (Corte cost., sent. n. 51/1992).

Da questo punto di vista, la funzione della cura delle entrate è essenziale "condizione di vita per la comunità", al punto da esprimere un interesse "protetto dalla Costituzione (art. 53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale" (Corte cost., sent. n. 45/1963). Pertanto, "anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di «disorientamento e

amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri» (*Corte dei conti, SS.RR. in s.c., deliberazione 8 aprile 2021, n. 4*)” (Corte Cost., sent. n. 120/2021).

## **6. Contenziosi riguardanti l'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere**

6.1. Come più dettagliatamente descritto nella parte in fatto, il Comune di Cesenatico ha in essere diversi contenziosi riguardanti l'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere, ognuno dei quali è stato analizzato singolarmente; si riportano le principali conclusioni.

6.1.1. In merito agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune nel 2017, relativi alle annualità tributarie 2014-2015, i ricorsi proposti da Eni in primo grado, avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono accolti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì, con sentenze n. 166 e 167 emesse in data 23 ottobre 2017. Avverso le sentenze di cui sopra, l'Ente Impositore propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna che, con sentenze n. 522 e 523 pronunciate in data 16 aprile 2021, accolse le tesi del ricorrente. Il giudizio è ad oggi pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione.

6.1.2. In merito agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune nel 2018, relativi alle annualità IMU 2012-2015 (accertamenti integrativi per presenza di piattaforme non accertate precedentemente e rettifica del valore contabile per piattaforme altre tre piattaforme) per un importo complessivo pari ad € 3.361.185,00, l'Ente ha comunicato che in primo grado i ricorsi proposti da Eni, avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono accolti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì nel 2019. Avverso la sentenza, l'Ente Impositore propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna. Il giudizio è tuttora pendente e in attesa di udienza non ancora fissata.

6.1.3. Con riferimento agli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune nel 2021, relativi alle annualità IMU 2016-2019 per un importo complessivo pari ad € 11.556.132,00, l'Ente ha comunicato che in primo grado i ricorsi proposti da Eni avverso gli avvisi di accertamento di cui sopra, furono rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì nel luglio 2022. Avverso la sentenza, la società Eni S.p.A. propose appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna. Il giudizio è tuttora pendente e in attesa di udienza non ancora fissata.

6.1.4. La Sezione non può esimersi dal rammentare che una prima sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione (sent. n. 13794 del 21 febbraio 2005) aveva accolto le istanze degli enti locali in ordine al potere impositivo del comune sulle acque territoriali. Secondo la sentenza della Cassazione, *"sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato, contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali"*. Per questo motivo *"non è configurabile, quindi, che su una porzione del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato non convivano i poteri delle autorità regionali e locali"*.

Successivamente, con una pronuncia più specifica (sent. n. 3618 del 25 febbraio 2016), la Cassazione aveva sancito l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali. Nella fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, la Corte ne ha disposto l'assoggettamento a ICI, chiarendo che le piattaforme petrolifere sono e classificabili nella categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, l'idoneità all'accatastamento e la capacità di produrre un reddito proprio. Con riferimento a quest'ultimo punto, in particolare, la Cassazione ha ritenuto che detti manufatti hanno una propria attività produttiva, suscettibile di valutazione economica ed idonea a produrre un reddito funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del materiale.

La Cassazione aveva ribadito inoltre la potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine, affermando che - anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo - i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.

Il Governo, tuttavia, tramite risoluzioni ministeriali e risposte a interrogazioni parlamentari, seguito da parte della giurisprudenza di merito, non ha aderito alle tesi della Cassazione. L'incertezza sulla questione era aggravata dal fatto che ciascun Comune, in assenza di norme che ne definiscano e circoscrivano l'asserita competenza sul mare e sulle piattaforme ivi collocate, poteva teorizzare, al di fuori di una copertura normativa certa, i criteri di collegamento a sé più favorevoli: e poteva presentarsi il rischio che più enti, non coordinati tra loro, potessero pretendere lo stesso tributo sulla stessa piattaforma, moltiplicando il carico fiscale accertato a carico del soggetto passivo.



In tale contesto, si è successivamente inserito l'articolo 38 del D. L. del 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n.157, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

6.1.5. L'Ente, in relazione ai vari contenziosi ancora pendenti, ha sottolineato che tutte le somme di cui sopra trovano copertura integrale nel FCDE.

Tanto precisato, il Collegio, valutando positivamente l'integrale accantonamento, alla luce delle anzidette osservazioni e delle risultanze istruttorie, richiama, conclusivamente, l'attenzione del Comune a proseguire nel rigoroso controllo e nel puntuale e costante monitoraggio dell'andamento dei propri contenziosi riguardanti l'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere, al fine di prevenire potenziali squilibri di bilancio e non incorrere in aggravii finanziari per eventuali interessi passivi.

### **P.Q.M.**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2022 ed al bilancio di previsione 2023/25 del Comune di Cesenatico (FC):

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione agli aspetti sopra evidenziati;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Cesenatico.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Presidente  
Marcovalerio Pozzato  
*(firmato digitalmente)*

Il Relatore  
Tiziano Tessaro  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 13 novembre 2024

Il Funzionario preposto  
Nicoletta Natalucci  
*(firmato digitalmente)*